

## DISCIPLINARE PROVVISORIO PER LA PESCA SUI LAGHI DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, assunte le valutazioni tecnico-scientifiche di cui all'istruttoria allegata alla deliberazione n. 7 del 19.3.2010 relativa al Regolamento stralcio sui laghi del Parco, ritenuto che queste costituiscano uno studio di *screening* ambientale ai sensi delle direttive comunitarie e che rispondano alle richieste in tal senso avanzate dal Ministero per la Tutela dell'Ambiente, del Territorio e del Mare oltre che della Regione Lazio, ai sensi dell'art.11 della legge 394/91 approva le seguenti disposizioni provvisorie per la gestione della pesca sui Laghi del Parco.

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la legge 6 dicembre 1991 n.391 "Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette";

Visto, in particolare, l'art.11 commi 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991 n.394;

Vista la legge 25 gennaio 1934 n.285, Istitutiva del Parco Nazionale del Circeo;

Visto il RD 7 marzo 1935 n.1324, recante "Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 25 gennaio 1934 n.285 riguardante la costituzione del Parco Nazionale del Circeo"

Visto il DPR 4 aprile 2005 "Istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Circeo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2005;

Visto, in particolare, l'art.1 comma 5 del DPR 4 aprile 2005, che prevede che "nel territorio del Parco, fino all'approvazione del piano di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, redatto a seguito di specifici ed approfonditi studi scientifici e socio-economici, si applicano le norme di tutela previste dai Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi» e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione, dal Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998";

Visto, in particolare, l'art. 28 del Testo coordinato delle Norme Tecniche di attuazione (art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24) del Piano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale N.13 Terracina Ceprano Fondi (approvato con LL.RR. - 6 luglio 98 nn. 24 e 25, Suppl. Ord. N. 1 al BUR n. 21 del 30.7.98), prevede espressamente quanto segue: "Nella zona I/c (Lago di Sabaudia e sponde orientali, comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell'Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara). Sono consentite, dal punto di vista edilizio, solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e dei fabbricati esistenti. Nelle zone umide e lungo le sponde del lago debbono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazioni della vegetazione autoctona. In particolare, debbono essere salvaguardate le pregiate sughere, la palma nana e la vegetazione lacustre. Sono vietate la navigazione a motore e l'installazione di attrezzature fisse di attracco; è consentita l'installazione di piccoli pontili in legno. E' consentita la pesca con l'esclusione dell'uso di reti a strascico e sorbone. Le colture ittiche possono essere consentite. E' vietata l'installazione

di campeggi. Sono consentite tutte le opere inerenti la valorizzazione dei beni archeologici di iniziativa della competente Soprintendenza. Eventuali nuovi tracciati viari possono avere solo carattere pedonale o di servizio”;

Visti, altresì, gli artt. 19 e 23 del Testo coordinato delle Norme Tecniche di attuazione (art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24) del Piano Territoriale Paesistico Ambito Territoriale n.13 Terracina Ceperano Fondi, che rispettivamente, recitano: 19. “Appartengono al primo gruppo (Tutela integrale): gli specchi lacustri dei Monaci, di Caprolace, di Sabaudia (del quale occorre ribadire il fondamentale interesse pubblico), parte della duna e altre zone umide attigue”... 23. Sono aree di tutela integrale le seguenti aree: a) Lago di Sabaudia e sponde orientali comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell'Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara;

Viste le DDGRR 25 luglio 2007 n.556 e 21 dicembre 2007 n.1025, pubblicate sul BURL n.6 del 14 febbraio 2008, di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, con cui la Giunta della Regione Lazio ha deciso “di sospendere le modifiche dei PTP vigenti contenute nelle proposte presentate dai Comuni e inserite nel fascicolo della Provincia di Latina (all.to 3A) per le sole parti ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale del Circeo, al fine di rispettare la normativa di salvaguardia assunta per il Parco medesimo con DPCM del 4 aprile 2005 “Istituzione Ente Parco Nazionale del Circeo”, invitando al contempo il Ministero dell'Ambiente ad una valutazione di merito delle stesse osservazioni al fine di condividerne i contenuti, e rammentando in ogni caso che alla Regione spetta il compito sia dell'adozione che dell'approvazione del piano di assetto del Parco. Ciò è necessario in quanto il DPR di cui sopra ha introdotto una disciplina di salvaguardia, fino all'approvazione del piano di assetto, che rinvia integralmente alle norme contenute nei PTP vigenti approvati con l.r. 24/98 ambito n. 10, 13 e 14”.

Visto il D.lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, “Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002, “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007 “Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2007;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2007 "Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2007;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2009 "Secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2009;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 n.184 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007;

Vista la DGR 16 maggio 2008 n.363 "Rete Europea Natura 2000. Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi alle Zone di Protezione Speciale", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.20 del 28 maggio 2008, ed in particolare:

1) Allegato B, punto 2 (Divieti per le Zone di Protezione Speciale)

"a) E' vietata l'immissione nell'ambiente naturale di specie animali non autoctone. ...; b) i ripopolamenti faunistici a scopo alleutico e venatorio, ... possono essere realizzati esclusivamente con esemplari appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, ...".

2) Allegato B, punto 6) (ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide)

"Obblighi e divieti:... c) dovrà essere effettuato il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo. Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat quali: a) la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole; ...".

Visto il DPR 2 luglio 1975, recante variazioni dei confini del Parco Nazionale del Circeo;

Visto il Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 16 gennaio 1978, recante "Dichiarazione dei laghi "zone umide di valore internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 ratificata dall'Italia con DPR 13marzo 1976 n. 448", che ha decretato che il complesso delle Zone Umide costituito dal Lago di Sabaudia è dichiarato di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della Convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al decreto stesso, per una superficie complessiva di circa 2200 ettari.

Visto l'art.2 della LR del Lazio 7 dicembre 1990 n.87 s.m.l., recante "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio", che all'art. 2 ("Pesca e acquacoltura") prevede che "1. Ai fini e per gli effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in materia, costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura: i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico. 2. Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei e molluschi. 3. Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al precedente primo comma";

Vista la nota prot. n.643 del 18 giugno 2009, con cui il Procuratore della Repubblica Dott. Giuseppe Mancini, ha significato, alla luce delle superiori disposizioni, a tutti gli Organi preposti alla vigilanza nel territorio del Parco Nazionale del Circeo, la vigenza del divieto, chiarendo al contempo come l'Ente, nelle more dell'approvazione del Regolamento, "abbia la facoltà di autorizzare le attività di navigazione ritenute non contrastanti con le finalità di tutela e di salvaguardia dei valori sottesi alla Istituzione del Parco ed in particolare con la ratio delle disposizioni del citato art.11".

Valutato l'esito del confronto con la Prefettura di Latina e gli altri Enti interessati nel tavolo tecnico tenutosi sulla questione, nonché gli esiti del confronto avviato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, la Regione Lazio, il Comune di Sabaudia ed altri Enti interessati, sul tema in questione, al fine di valutare congiuntamente i diversi interessi pubblici coinvolti;

Dato atto della nota del Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano, Sede di Sabaudia del 16.1.2008, prot. n. 268, avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva nel territorio del Parco" con la quale si riepilogavano le modalità di gestione dell'esercizio della pesca vigenti a quel momento, che "attualmente [...] è regolamentata nel seguente modo":

- i titolari di licenza di pesca per le acque interne presentano allo scrivente ufficio domanda in bollo, con allegato versamento di € 7,44 sul C/C n. 217042 intestato alla Tesoreria dello Stato sul Capitolo 2475 del M.l.p.a.a.f., al fine di ottenere il permesso di pesca annuale con scadenza il 31 dicembre, che li abilita all'esercizio della pesca esclusivamente nelle acque interne ricadenti nel territorio del P.N.C. (canali consortili);
- per poter pescare nei laghi demaniali (Caprolace, Monaci e Fogliano) i pescatori devono acquisire un ulteriore permesso, previo pagamento di € 0,50 al giorno per i residenti nei Comuni di Latina e Sabaudia e di € 1,00 al giorno per i non residenti in tali Comuni, mediante versamento sul C/C sopra citato.

Tale permesso viene rilasciato presso apposito ufficio sito a Villa Fogliano.

La procedura sopra illustrata trae origine dalla Legge Istitutiva del Parco n. 285/34 all'art. 6 e dal regolamento di esecuzione all'art. 11 [...]"

Dato atto che nella stessa richiamata nota 268/2008 il CFS sosteneva che "con l'istituzione dell'Ente Parco si ritiene che quest'Ufficio non abbia più la competenza per il rilascio di autorizzazioni per la pesca nelle acque ricadenti nel territorio del PNC, ma esclusivamente la competenza per il rilascio dei permessi relativi ai laghi costieri di proprietà demaniale, in gestione allo scrivente. Pertanto si ritiene che le autorizzazioni di pesca annuali debbano essere rilasciate esclusivamente dall'Ente Parco, ferma restando la facoltà dello scrivente al rilascio del permesso per l'esercizio della pesca nei bacini lacuali gestiti";

Dato atto della nota del Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano, Sede di Sabaudia, del 13 febbraio 2009, prot. n. 805, con la quale, facendo seguito alla precedente nota dello stesso Ufficio del 16.1.2008, prot. n. 268, si "chiede a codesto Ente il relativo riscontro al fine di definire le procedure e nel contempo fornire indicazioni al personale dei punti informativi, fornendo utili informazioni agli eventuali fruitori di pesca sportiva" e che "salvo diverso avviso di codesto Ente, in attesa dei chiarimenti e procedure richieste, il personale dei citati punti informativi, potrebbe far produrre istanze di autorizzazione indirizzate a codesto

Ente con l'attuale versamento di € 7,44 sul C/C dell'Ente Parco, in attesa di una procedura meglio codificata”;

Dato atto della nota del Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, del 27 febbraio 2009, prot. n. 471, con la quale si proponeva di “proseguire le modalità di gestione ed autorizzazione della pesca sportiva già in vigore in precedenza”;

Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare prot. DPN-2009-7640 del 07/04/2009 avente ad oggetto “Attività di pesca sportiva nei laghi del Circeo” con la quale:

- si comunica “che questa Amministrazione non può concordare con la detta interpretazione in quanto rimanda a provvedimenti in contrasto con le sopravvenute previsioni, vigenti sia in relazione al decreto istitutivo dell'Ente Parco che alla legge n. 394/91”;
- e che “tale previsione discende direttamente dall'art. 11, comma 3, della legge 394/91 che, nell'individuare le attività vietate all'interno dei parchi nazionali, vieta, alla lettera a), ‘la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali’”.
- ed infine che con la nota suddetta si comunica che “Allo stato, quindi, l'attività di pesca sportiva è vietata su tutto il territorio del Parco. Eventuali deroghe al divieto sono possibili unicamente attraverso specifiche previsioni del Regolamento del Parco e diverranno vigenti con la sua approvazione da parte del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

Richiamata la nota del Presidente del Parco del 20 maggio 2009, prot. 1734, con la quale si richiedeva al Ministero dell'Ambiente, in riferimento alla suddetta nota prot. DPN-2009-7640 del 07/04/2009, “di voler rivalutare quanto in essa espresso”

Richiamata la nota prot. 2858 del 25.6.2009 del CFS, UTB di Sabaudia, con la quale “si fa presente che pervengono allo scrivente diverse lamentele da parte della cittadinanza, sia in forma scritta che verbale, in merito all'impossibilità di effettuare la pesca sportiva nei laghi costieri” e che “a supporto si evidenzia che tale attività è esercitata da un numero limitato di fruitori, in maggior parte pensionati, in giorni e luoghi ben definiti”; e che inoltre “i bacini oggetto dell'attività sono in realtà valli di pesca con presenza di lavorieri i quali assicurano il continuo ingresso di novellamen dal mare, determinando un incremento della fauna ittica, rappresentando quindi una sorta di allevamento”;

Dato atto che la dizione della legge 394/91, art. 11, comma 3, sul divieto relativo a “*la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali*” non precisa una definizione di “specie animale”; e che in altre parti del testo della L. 394/91 si parla più estensivamente di “fauna” (dizione quest'ultima che invece certamente include nella letteratura tecnico-scientifica ogni specie di Vertebrati ed Invertebrati);

Dato atto, inoltre, che il successivo art. 12 della L. 394/91, al comma 2, punto c), prevede che il piano del parco pianifichi al suo interno “*aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali [...] le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali*”; tale articolo pare chiarire che le attività di pesca nel territorio dei parchi nazionali, in conformità a criteri generali fissati dall'Ente parco “possono continuare secondo gli usi tradizionali”;

Dato atto che l'attività di pesca sportiva, che nell'interpretazione ministeriale sarebbe vietata ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 394/91, è stata continuativamente esercitata nel P.N.C., secondo quanto sopra comunicato dal CFS, fino a tutto il 2008;

Dato atto che in numerosi parchi nazionali l'attività di pesca sportiva è disciplinata in deroga alle previsioni generali dall'art. 11, comma 3, della legge 394/91, ed in attuazione dell'art. 12, comma 2, punto c) della stessa norma, con provvedimenti del Consiglio Direttivo dell'Ente, senza che sia sopravvenuta una definitiva approvazione di regolamento con D.M. apposito;

Letta la sentenza della Cassazione Penale Sez. III° - n. 14183 del 5.04.2007 ud. 13.12.2006, Pres. Papa estensore Fiale – ove viene riconosciuto che le valutazioni spettanti all'Ente Parco, al fine dell'emissione del provvedimento di propria competenza, devono far riferimento agli atti istitutivi del Parco e/o alle deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti eventualmente emanati dagli organi di gestione e/o alle misure di salvaguardia adottate e/o ai piani paesistici o aventi comunque valenza paesaggistica nelle disposizioni riguardanti gli aspetti naturalistici e la tutela ecologica;

Dato atto che con nota prot. Ingresso EP n. 921 del 5 marzo 2010 un numeroso gruppo di cittadini, interessati a proseguire l'attività di pesca sportiva sul territorio del Parco, ha segnalato a gran voce con una petizione la richiesta che l'Ente Parco si facesse carico di superare l'attuale *impasse* nell'interpretazione delle norme, che possa permettere loro di proseguire con una attività che storicamente è sempre stata esercitata sulle acque del Lago di Fogliano e Caprolace e sui canali della bonifica, senza creare particolare impatti alle specie ittiche interessate trattandosi di attività a minimo impatto esercitata dalla riva con la canna; dato atto anche dell'interessamento sulla materia per le vie brevi della Segreteria del Ministro dell'Ambiente e del Vicesindaco del Comune di Latina;

Ravvisata quindi la necessità, da parte dell'Ente Parco, di dotarsi, nelle more dell'approvazione del Piano del Parco di cui all'art.12 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n.394 nonché del Regolamento di cui all'art.11 della medesima legge quadro, e nelle more dell'esecutività del regolamento stralcio adottato con Deliberazione n. 7 assunta dal Consiglio Direttivo in data 19.3.2010, che prevede l'attività di pesca nel territorio del Parco, di un disciplinare provvisorio per la pesca sui laghi del Parco Nazionale del Circeo, che definisca le aree nelle quali essa è ammessa e le modalità del suo svolgimento, in continuazione degli usi tradizionali precedenti;

Dato atto che il prelievo di pesci per pesca sportiva è comunque subordinato al pagamento dei diritti demaniali sui laghi di proprietà demaniale in gestione al CFS;

#### EMANA

Il seguente "Disciplinare provvisorio per le attività di pesca sui laghi e sui canali del Parco"

#### Art.1 (Ambito di applicazione e finalità)

Il presente Disciplinare provvisorio disciplina le attività di pesca sui laghi e sui canali del Parco, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, al fine di garantirne la conservazione e la protezione di habitat, flora e fauna, la fruizione sostenibile da parte dei cittadini, nonché lo

svolgimento delle attività turistiche, commerciali, imprenditoriali, sportive ritenute compatibili, stabilendo espressamente le attività ivi vietate.

Il presente Disciplinare è emanato con la finalità di garantire l'integrità e la funzionalità differenziata delle acque dei laghi e dei canali del Parco in materia di pesca, minimizzando l'impatto delle attività antropiche sullo stesso, pur consentendo le attività previste dall'art. 12, comma 2, punto c) della legge 394/91 in materia di pesca.

#### **Art.2 (Nulla-osta per attività di pesca sportiva)**

Ferme restando eventuali ulteriori competenze che la legge pone in capo ad altri enti, in materia di rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi e pareri, qualsiasi intervento, inclusa ogni attività praticata sopra o sotto il livello delle acque lacustri o che comunque sia idonea ad incidere, anche indirettamente, sugli ecosistemi dei laghi di cui all'art.1 del presente disciplinare, *fatti salvi gli eventuali diritti di terzi*, soggiace a nulla-osta preventivo da parte dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, ai sensi dell'art.13 comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n.394.

Al fine dell'ottenimento del nulla-osta per le attività di pesca sportiva di cui al presente articolo, il richiedente è tenuto a presentare presso gli uffici dell'Ente Parco – o uffici del CFS a supporto del rilascio dello stesso – di apposita istanza (anche su modulo predisposto dagli Uffici stessi), contenente le seguenti informazioni:

- a) indicazione del soggetto istante, recante: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e recapiti telefonici a cui indirizzare le comunicazioni di risposta;
- b) descrizione dell'attività da svolgere (pesca sportiva);
- c) indicazione dello specchio lacustre ove svolgere l'attività (Lago di Fogliano e Lago di Caprolace, canali di bonifica nel Parco con esclusione delle zone di Riserva dello Stato);
- d) indicazione delle date (periodo) e dell'orario di svolgimento delle attività (secondo le modalità già in precedenza vigenti);
- e) indicazione delle modalità di svolgimento, precisando che si tratta di sola pesca con la canna e dalla riva (per la pesca sportiva);
- f) possesso della licenza di pesca regionale (e dei relativi pagamenti di diritti e tasse) e degli eventuali altri titoli richiesti;
- g) titoli attestanti la disponibilità delle aree e/o dei beni interessate dall'attività da svolgere (in particolare avvenuto pagamento diritti demaniali sui laghi costieri);
- h) produzione di altre autorizzazioni eventualmente richieste dalla vigente normativa.

Le richieste di nulla-osta sessanta presentate nei modi sopra espressi, fino all'occorrenza di 500 (cinquecento) richieste, si intendono automaticamente accettate e il nulla-osta positivamente espresso. Agli organi di vigilanza verrà prodotta copia della richiesta con il timbro di ricezione dell'Ufficio del Parco o del CFS competente, secondo modalità di presentazione che verranno determinate con provvedimento del Direttore del Parco, d'intesa con il CFS.

La validità temporale del nulla-osta si esaurisce ad attività ultimata, o comunque con la scadenza in esso indicata (31.12 dell'anno in corso al momento della richiesta). Qualsiasi nuova attività necessita di ulteriore istanza e conseguente nulla-osta, ove assensibile.

I dati personali forniti dagli Istanti sono trattati in conformità con quanto normato dal D.lgs 30 giugno 2003 n.196.

### **Art.3 (Nulla-osta per attività di pesca professionale o al fini scientifici e gestionali)**

Per le attività di pesca professionale, o di pesca a fini scientifici e gestionali, esercitate dagli aventi diritto sui laghi, andrà presentata specifica Istanza di nulla-osta, che seguirà l'iter previsto dall'art. 13 della legge 394/91, e di valutazione di incidenza, sulla base di apposito progetto che contenga gli elementi per valutare l'impatto sull'ecosistema del Parco delle attività esercitate, nonché delle modalità con le quali le attività stesse vengono esercitate.

I tempi per il rilascio del nulla-osta nel caso previsto dal comma precedente sono quelli previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 4 Pesca professionale e sportiva nei laghi del Parco**

Nei laghi è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, inclusi i pesci e gli Invertebrati acquatici; è altresì vietata la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale.

Il presente disciplinare stabilisce provvisoriamente le deroghe ai divieti suddetti nelle modalità seguenti.

Sul Lago di Paola è consentita, previo l'ottenimento di apposito nulla osta dell'Ente Parco, di cui al precedente art. 3, ed ogni altra autorizzazione, parere, concessione o nulla osta delle altre amministrazioni interessate, e fatti salvi i diritti di terzi, la mitilcoltura estensiva professionale con impianto fisso, condotta secondo metodi tradizionali ed ecologici, il cui impatto ambientale venga valutato anche con appositi monitoraggi scientifici in merito ai potenziali impatti sull'ecosistema lacustre. Le aree utilizzate per la mitilcoltura non possono eccedere quelle già in precedenza utilizzate storicamente per tale attività.

Sul Lago di Paola è altresì consentita, previo l'ottenimento di apposito nulla osta dell'Ente Parco, di cui al precedente art. 3, ed ogni altra autorizzazione, parere, concessione o nulla osta delle altre amministrazioni interessate, e fatti salvi i diritti di terzi, la piscicoltura estensiva professionale con impianto fisso, con la raccolta del pescato attraverso l'impianto storico dei lavorieri di foce, condotta secondo metodi tradizionali ed ecologici, il cui impatto ambientale, in particolare sulle popolazioni di pesci, venga valutato anche con appositi monitoraggi scientifici in merito ai potenziali impatti sull'ecosistema lacustre.

Sul Lago dei Monaci ogni attività di pesca professionale o sportiva è vietata. Sono autorizzati, previo nulla-osta dell'Ente Parco, di cui al precedente art. 3, interventi sperimentali scientifici e di gestione naturalistica che comportino il prelievo di specie di pesci da parte del soggetto gestore dei beni demaniali d'intesa, su proposta o previo nulla osta dell'Ente Parco.

Sul Lago di Caprolace e sul Lago di Fogliano ogni attività di pesca professionale è vietata. Sono autorizzati, previo nulla-osta dell'Ente Parco, di cui al precedente art. 3, interventi sperimentali scientifici e di gestione naturalistica che comportino il prelievo di specie di pesci da parte del



soggetto gestore dei beni demaniali. La pesca sportiva con la canna dalla riva è ammessa ai soggetti autorizzati ai sensi delle normative regionali, per aree, periodi e numero di permessi rilasciati, di cui al precedente art. 2, che vengono periodicamente definiti dal soggetto gestore dei beni demaniali d'intesa, su proposta o previo nulla osta dell'Ente Parco. Per la fase transitoria tale numero di permessi è stabilito nel massimo di 500 (cinquecento).

Il Direttore del Parco definisce con proprio provvedimento, valutati i potenziali disturbi alla fauna sulle sponde e sentito il CFS (UTB di Fogliano), le aree e i periodi nei quali l'attività di pesca sportiva con la canna dalla riva è consentita. Nelle more di tale provvedimento le aree sono quelle già stabilite in precedenza dalla gestione del CFS.

#### **Art. 5 Vigilanza, poteri di accertamento e sanzionatori**

Il Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di Polizia verificano il rispetto delle prescrizioni previste dal presente disciplinare, nonché la conformità delle attività esercitate rispetto a quanto assentito dai rispettivi nulla-osta dell'Ente Parco, contestualmente o successivamente rispetto allo svolgimento delle stesse.

#### **Art. 6 Durata e disposizioni finali**

Il presente disciplinare ha efficacia dall'esecutività della deliberazione di Consiglio direttivo che lo approva, e durata fino all'entrata in vigore del Regolamento stralcio sui laghi del Parco approvato con Deliberazione C.D. n. 7 del 19.3.2010.

L'Ente Parco si riserva di modificare in ogni tempo il presente disciplinare, con successiva Deliberazione di Consiglio Direttivo, allo scopo di adeguarlo alle sopravvenute esigenze, avuto conto del regime dei vincoli gravanti sull'area naturale protetta.

Sono fatte salve le norme previste nel DPR 4.4.2005 istitutivo dell'Ente Parco.